

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro

ORDINANZA

in merito all'appello proposto nell'interesse della XXXX con sede a XXXX in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo il 25.7.2007 rigettava l'istanza presentata dalla difesa di revoca della misura interdittiva dell'esclusione da agevolazioni finanziamenti o contributi pubblici per il periodo di un anno e della revoca del contributo di euro XXXX concesso alla XXXX letti gli atti e sentite le conclusioni della difesa all'udienza del 18.10.2007

OSSERVA

Con ordinanza del 14.12.2006 il G.I.P. del Tribunale di Palermo, ritenendo sussistenti i "*gravi indizi di colpevolezza in ordine alla responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi*" a carico della XXXX in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui agli arti 110, 640 bis cp. (capi A e C della rubrica) commessi da XXXX, XXXX e XXXX all'epoca dei fatti rispettivamente amministratori della XXXX i primi due e amministratore della società XXXX titolare dell'intero capitale sociale della XXXX, il terzo, applicava alla suddetta società la misura interdittiva dell'esclusione da agevolazioni finanziamenti o contributi pubblici per il periodo di un anno e della revoca del contributo di euro XXXX concesso alla XXXX.

Con il proposto appello la difesa della XXXX ha censurato l'operato del giudice di primo grado nella parte in cui non aveva considerato che in relazione alla adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione della società, del Codice Etico ed il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e di nomina del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, era venuto meno il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie.

Ha sostenuto la difesa che con l'adozione del Modello Organizzativo, era in grado non solo di garantire la corretta possibilità di accedere ai finanziamenti, ma anche di tutelarsi rispetto ad ipotetici fatti di reato commessi da parte degli amministratori.

La difesa infine, rilevando come l'art. 50 d.lgs. 2001 n. 231 preveda la revoca della misura interdittiva sia ove vengano meno le condizioni di applicabilità previste dall'art. 45, sia ove sussistano le condizioni di cui all'art 17 dello stesso decreto legislativo citato, ha chiesto la revoca della misura interdittiva; in via subordinata, richiamando il parere del p.m., ha chiesto che la misura cautelare venisse limitata alla revoca del contributo di euro XXXX e non già all'esclusione da agevolazioni finanziamenti o contributi pubblici per il periodo di un anno.

L'appello è parzialmente fondato e va dunque in parte accolto.

Deve essere preliminarmente rilevato che oggetto del presente procedimento è la valutazione della permanenza o meno di tutti i presupposti richiesti dalla predetta normativa ai fini dell'applicazione della misura interdittiva di cui all'art.9 co.2° lett. d) d. l.vo 231/01,

Occorrerà dunque verificare se:

- 1) **permangono** gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- 2) vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere ancora concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- 3) ricorrano le ipotesi previste dall'art.17 d.l.vo 231/01 (*riparazione delle conseguenze del reato*) che ostano all'applicazione (anche definitiva) delle sanzioni interdittive ed impongono la revoca anche d'ufficio di quelle eventualmente imposte in via cautelare (art.50 co.1° d. l.vo 231/01);

Con riferimento al primo aspetto reputa il Collegio che permangono i gravi **indizi di colpevolezza**; ed invero va sottolineato che da un lato l'adozione del Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, dall'altro la nomina di un organismo di vigilanza e di controllo sull'osservanza degli stessi modelli, sono avvenute in epoca successiva alla commissione del fatto e non già prima della stessa commissione così come prevede l'art 6 D.L.vo 231/2001 ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente

Né è stata allegata la **avvenuta riparazione da parte della XXXX delle conseguenze del reato**, ipotesi prevista dall'art.17 d. l.vo 231/01 che osta all'applicazione (anche definitiva) delle sanzioni interdittive ed impone la revoca anche d'ufficio delle misure imposte in via cautelare (art.50 co.1° d. Lvo 231/01);

In relazione poi al **pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie**, reputa il Collegio che *“La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari che costituiscono, insieme al ‘fumus commissi delicti’, il presupposto per l'applicazione delle misure cautelari interdittive a carico dell'ente implica l'esame di due tipologie di elementi: la prima, di carattere oggettivo ed attinente alle specifiche modalità e circostanze del fatto, può essere evidenziata dalla gravità dell'illecito e dalla entità del profitto; l'altra ha natura soggettiva ed attiene alla personalità dell'ente, e per il suo accertamento devono considerarsi la politica di Impresa attuata negli anni, gli eventuali Illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell'ente. (La Corte ha precisato che nell'ipotesi di responsabilità derivante da condotte poste in essere dai dirigenti dell'ente, la sostituzione o l'estromissione degli amministratori coinvolti possono portare a escludere la sussistenza del “periculum” purchè ciò rappresenti il sintomo del fatto che l'ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati : Cass. 2.10.2006 n. 32626).*

Orbene l'adozione del Modelli di Organizzazione e la nomina di un professionista in funzione di Organo di Vigilanza e di Controllo - se inidonea ad elidere il quadro gravemente indiziario - rappresenta un sicuro “sintomo” del fatto che la XXXX abbia orientato la propria organizzazione alla prevenzione della commissione di delitti della stessa specie di quelli oggetto del presente procedimento.

E così appare congruo revocare parzialmente la misura interdittiva applicata alla XXXX con ordinanza del G.I.P. di Palermo del 4.12.2006 limitando la suddetta misura interdittiva alla revoca del contributo di euro XXXX concesso alla stessa società; va invece revocata l'esclusione da agevolazioni finanziamenti o contributi pubblici per il periodo di un anno.

Ed invero ai sensi dell'art 50, II comma D. L.vo 231/2001 ove le esigenze risultino attenuate il giudice può disporre che la misura sia applicata con modalità meno gravose.

Del resto - permanendo la sussistenza della gravità indiziaria ed essendo stato valutato il comportamento degli amministratori della XXXX che si sono dotati dei modelli organizzativi (previsti dall'art.6 d. l.vo 231/01) idonei a prevenire reati della stessa specie di quello per cui si procede, come l'adozione di una nuova politica di impresa — rileva il Collegio che appare sicuramente attenuato - a seguito di un "comportamento resipiscente" — il pericolo che la XXXX possa commettere delitti della stessa specie di quella oggetto presente procedimento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse della XXXX con sede a XXXX in persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 25.7.2007 revoca la misura interdittiva applicata alla XXXX con ordinanza del G.I.P. di Palermo del 14.12.2006 nella parte in cui ha previsto l'esclusione da agevolazioni finanziamenti o contributi pubblici per il periodo di un anno mantenendo la misura interdittiva nella parte in cui veniva disposta la revoca contributo di euro XXXX concesso alla XXXX